



# *ISLL Papers*

**The Online Collection of the  
Italian Society for Law and Literature**

**Vol. 17 / 2024**

*ISLL Papers*

**The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature**

<http://www.lawandliterature.org/index.php?channel=PAPERS>



ISSN 2035-553X

---

**Vol. 17 /2024**

Ed. by ISLL Coordinators  
C. Faralli & M.P. Mittica

ISBN - 9788854971318

DOI - 10.6092/unibo/amsacta/7991



## L'importanza pratica del punto di vista estetico. La bellezza salverà il diritto (e le città)?

Giovanna Stanzione\*

Abstract: [*Will Beauty Save the Law (and the Cities)?*] George Steiner wrote that language and art exist due to the presence of the Other, a concept shared with the law, which also derives its existence from the Other. Cities, too, are intricately connected to this concept, serving as aggregations of Others and primarily providing habitation for people. The verb "to inhabit," as noted by Heidegger, embodies humanity's relationship with the Earth, reflecting the essence of human nature. Similarly, lawyers, artists, and urban architects recognise the profound influence of ever-changing human nature on their work. Within this framework, an exploration of Beauty, as a fundamental aspect of human life, becomes unavoidable in legal and political fields.

Key words: Beauty – urban planning – law and aesthetic – law and arts

*“Oggi invocare la Bellezza significa anche privilegiare  
e capire l'importanza pratica del punto di vista estetico,  
troppo trascurato finora [...] rispetto alle altre interpretazioni del mondo.”  
Raffaele La Capria, La nostalgia della bellezza*

Tutto il diritto nasce alla fin fine, come è stato detto, da una storia ben raccontata<sup>1</sup>.

François Ost, parafrasando il celebre brocardo *ex facto ius oritur*, aveva affermato «*ex fabula ius oritur*, è dal racconto che nasce il diritto»<sup>2</sup>. Questa origine ci riporta a una delle più celebri definizioni di enunciato che fa Paul Ricoeur, quando ci dice che un enunciato lo si può definire come «qualcuno che dice qualcosa a qualcuno su qualche

---

\* Ricercatrice di Diritto privato comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università telematica Ecampus. E-mail: giovanna.stanzione@unicampus.it .

<sup>1</sup> Ost scrive di una *fantasia costituente* che è alla base della nascita del diritto, cioè la capacità di elaborare dei miti fondatori della comunità politica i quali, proponendo una narrazione archetipica, sono destinati a far sorgere il legame sociale. In definitiva, e in parole povere, tutto il diritto di tutti i tempi nasce da una storia ben raccontata che ha convinto tutti gli appartenenti a quella comunità. Ost 2007.

<sup>2</sup> Ost 2007: 25.

cosa»<sup>3</sup>. Questa formulazione che, come ha messo in luce Daniele Cananzi, ben si attiene alla norma giuridica che *è e ha* una struttura complessa di «enunciato scritto da qualcuno che dice qualche cosa a qualcun altro»<sup>4</sup>, rappresenta anche quella che è la natura più profonda ed essenziale della narrazione letteraria. L'apparenza ingannevolmente semplice di questa definizione cela un insieme estremamente vasto e complesso di elementi oggettivi e soggettivi, contenutistici e formali, distinti e unitari, individualistici e comunitari che culminano, come in una convergenza poetica, in un unico punto di fuga: il rapporto, ossia la relazione, che vi è tra essi. Ed è proprio nella vitalità di quel rapporto, nell'incontro, nel confronto, nell'incomprensione e nel tentativo del suo superamento, che il diritto e l'arte trovano entrambi la propria differente necessità e ragione d'essere. George Steiner ha scritto che «esiste la lingua, esiste l'Arte, perché esiste l'altro»<sup>5</sup>. Questa origine è comune anche al diritto: esiste il diritto perché esiste l'altro<sup>6</sup>. Oggi è nelle città che abbiamo l'esperienza più tangibile dell'altro intorno e accanto a noi. Perché le città esistono e hanno come propria essenza quella d'essere aggregazioni di altri. Ma la necessità del diritto sorge per lo più quando tra questi altri coabitanti e coesistenti si verifica un conflitto o per scongiurarlo.

«La legge instaura il suo impero e rivela la sua necessità là dove c'è o è possibile un conflitto; – scrive Claudio Magris – [...] I rapporti puramente umani non hanno bisogno del diritto, lo ignorano; l'amicizia, l'amore, la contemplazione del cielo stellato non richiedono codici, giudici, avvocati o prigionieri – che diventano d'improvviso invece necessari quando amore o amicizia si tramutano in sopraffazione e violenza, quando qualcuno impedisce con la forza a un altro di contemplare il cielo stellato».<sup>7</sup>

C'è però un limite a questa interpretazione di Magris ed è rappresentato da una caratteristica propria della giuridicità che viene molto spesso trascurata: la ricerca e l'attuazione spontanea del diritto da parte degli uomini. La realtà del diritto ha certamente a che fare con la sanzione e con lo spettro della coercizione e dell'uso della forza, ma non si esaurisce in essa: ha a che fare prima ancora con la spontaneità, come dimostrano anche i diritti extrastatali<sup>8</sup>. Il diritto è spesso profondamente voluto e cercato dall'essere umano che spontaneamente, appunto, lo accoglie e lo sceglie, sceglie di non ribellarsi. Il diritto è cercato, cioè, come mezzo e come spazio di convivenza sociale. Ed è proprio in questo spazio, in questo scarto tra l'attuazione spontanea prima ancora della coercizione che a mio avviso si muove e agisce quell'elemento imponderabile che potremmo chiamare la Bellezza nel diritto. Illustrerò di seguito, in misura necessariamente breve e parziale, cosa intendo per Bellezza nel diritto e quale ruolo possa avere in ambito giuridico, non dissimile da quello che è chiamata a svolgere in ambito urbanistico.

---

<sup>3</sup> Ricoeur 1994: 8.

<sup>4</sup> Il lavoro teorico di Daniele Cananzi è punto di riferimento per la ricerca in quest'ambito, cui questo mio contributo si rifarà in più parti. Per quanto attiene alle considerazioni sulla struttura della norma e i riferimenti all'analisi ricoeuriana si veda Cananzi 2015: 78 e ss.; ma si vedano anche Cananzi 2008; Cananzi 2013.

<sup>5</sup> Steiner 1998: 135.

<sup>6</sup> Per citare ancora Cananzi 2013: 90 e la sua lettura di Ricoeur: «Il mondo del testo, secondo l'espressione ricoeuriana particolarmente significativa, contiene molto più di quanto non si possa pensare, anche perché che qualcuno dica qualche cosa a qualcuno non è solo la struttura del discorso ma anche la struttura intersoggettiva dell'identità umana».

<sup>7</sup> Magris 2006: 175.

<sup>8</sup> Si vedano a questo proposito Cananzi 2013: 89 e ss.; Ciaramelli 2013.

Per definire quel che per ognuno e per tutti è bellezza ci si troverebbe forse a esprimersi come Agostino, nelle Confessioni, scriveva a proposito del tempo: «Se nessuno m'interroga, lo so; se volessi spiegarlo a chi m'interroga, non lo so»<sup>9</sup>. Allo stesso modo, ancor più coinciso, si era espresso il poeta Ezra Pound: «*Beauty is difficult*»<sup>10</sup>, la bellezza è difficile. Lo scrittore Raffaele La Capria così spiega questa difficoltà: “[...] è difficile perché contiene un elemento eterno e invariabile, la cui percentuale è indefinibile, e uno relativo (all'epoca, al gusto, alla morale, alla sensibilità del tempo), senza il quale il primo non potrebbe essere percepito.” Anche il diritto contiene un elemento eterno e invariabile e uno, invece, relativo e contestuale al momento in cui vive e agisce nel mondo. Ce lo dice in termini filosofico-giuridici Daniele Cananzi con la sua teoria estetica del diritto, che, interpretando le categorie filosofiche pensate da Pareyson per l'opera d'arte e il diritto, ne evidenzia la caratteristica comune: quella che Pareyson chiama “formatività”<sup>11</sup>. La formatività, che accomuna arte e diritto, ma pure altre discipline come l'urbanistica, significa che la forma in cui si sostanziano tali ambiti non è e non può mai essere una forma statica, ma è invece insieme formata e formante. Gli elementi dell'autore, della forma e dell'interprete che convivono eternamente nel diritto e nell'opera d'arte danno vita alla loro natura peculiare: l'essere, il diritto e l'arte, in perenne formarsi<sup>12</sup>. Ma, come può essere intuitivo, anche la città è un'opera umana in perenne formarsi e non è, nel tempo, mai uguale a se stessa. Diceva Raffaele La Capria che il romanzo vive nell'incontro tra i diversi piani temporali dell'autore e di ciascun lettore in qualunque epoca, attuale o successiva, egli legga:

«Tutte le volte che leggiamo un libro stabiliamo una relazione tra il tempo in cui il libro fu scritto e il nostro in cui lo leggiamo, e diventiamo il tramite di questo rapporto. Ciò significa che quando leggiamo un classico, il passato, attraverso di noi, si rinnova nel presente, mentre il presente è sorretto dal passato. E così la letteratura di ogni tempo vive di simultanea esistenza»<sup>13</sup>.

Ma pure nelle città i piani temporali del passato, del presente e del futuro in costruzione vivono di simultanea esistenza e sono visibili all'occhio tutti insieme. I palazzi, le piazze, gli elementi urbani passati sono evidenti come le stratificazioni successive di un medesimo edificio, e vengono vissuti, ripresi, riutilizzati, cambiati di

---

<sup>9</sup> Sant'Agostino 2016.

<sup>10</sup> «*Aubrey Beardsley— |La beaute "Beauty is difficult, Yeats" said Aubrey Beardsley |when Yeats asked why he drew horrors |or at least not Burne-Jones |and Beardsley knew he was dying and had to |make his hit quickly hence no more B-J in his product. |So very difficult, Yeats, beauty so difficult*», Pound 2003.

<sup>11</sup> La scelta di Pareyson di utilizzare il termine «formatività» in luogo di «forma» ha una serie di motivazioni che è utile richiamare ai fini del nostro discorso, perché lungi dall'attenersi a una mera questione lessicale, esse sconfinano nell'ambito del significato e del senso. Pareyson nelle sue riflessioni nell'ambito dell'estetica intende la forma «come organismo, vivente di vita propria e dotato di una legalità interna: «totalità irripetibile nella sua singolarità, indipendente nella sua autonomia, esemplare nel suo valore, conclusa e aperta insieme nella sua definitezza che racchiude un infinito, perfetta nell'armonia e nell'unità della sua legge di coerenza, intera nell'adeguazione reciproca tra le parti e il tutto». Inoltre la scelta di utilizzare il termine formatività si fonda sulla necessità di mettere in luce «il carattere dinamico della forma, alla quale è essenziale l'essere un risultato, anzi la riuscita di un “processo” di formazione, giacché la forma non può esser vista come tale se non la si scorge nell'atto di concludere, e insieme, includere, il movimento di produzione che vi pone capo e vi trova il proprio successo». Pareyson 2012: 7.

<sup>12</sup> Come già precedentemente accennato, l'opera, il prodotto, del giurista e dell'artista, crea un «mondo del testo», per dirla sempre con Ricoeur, del quale fanno ineludibilmente parte l'autore, il testo e l'interprete. Per ulteriore approfondimento cfr. Cananzi 2015: 79 e ss.

<sup>13</sup> La Capria 2020: 77.

destinazione nel tempo attuale e futuro. Allo stesso modo nel romanzo, il lettore, ossia l'interprete attuale del testo, con la sua soggettività vivente, resuscita e vivifica il romanzo che diventa suo quanto lo è stato dell'autore. Dice Pareyson che l'«opera d'arte include un passato e apre un futuro»<sup>14</sup>, cosa che, abbiamo visto, vale anche per la città. Non si potrebbe dire lo stesso per la creazione del diritto? L'interprete del diritto, l'operatore giuridico, vivifica la norma data in un tempo passato e dona ad essa vitalità e azione nel presente e nel futuro. Come l'autore di un romanzo scrive perché la sua opera gli sia sottratta, venga messa nel mondo e diventi altrui, così, per dirla con le parole di Capograssi, «[...] il legislatore ha voluto ed ha espresso non perché la cosa restasse così, ma perché passasse a dominare le volontà e diventasse vita. Qui il legislatore stesso ha voluto che la sua opera fosse superata nel senso che diventasse azione e vita»<sup>15</sup>. Il diritto, dunque, come l'arte, vive del continuo mutarsi non della sua forma, ma del senso di questa forma. Il diritto, come un romanzo, un'opera d'arte o una città, «non è mai qualcosa di statico, non rimane mai relegata nel passato, ma insieme a noi si accresce di esperienze e di significati, diviene con il nostro divenire»<sup>16</sup>. La sua dimensione viva e reale è quella intersoggettiva, che, come detto, rappresenta la struttura più profonda dell'identità umana e quella più superficiale della sua vita in comune aggregata nello spazio urbano<sup>17</sup>. La componente primaria e fondativa delle città è fornire agli uomini l'abitazione. Ma abitare, come riflette Heidegger in *Costruire abitare pensare*, partecipa, nella sua natura etimologica e semantica, dell'essere. Rappresenta cioè il modo in cui noi uomini siamo sulla terra: «l'uomo è in quanto abita»<sup>18</sup>. Anche la città dove vive ha, quindi, un ruolo fondamentale nella costruzione dell'identità dell'uomo, come è stato messo in luce da molti studi trasversali di carattere urbanistico, sociologico e psicologico: «Il modo in cui tu sei e io sono, il modo in cui noi uomini siamo sulla terra, è il *bauen*, l'abitare. Esser uomo significa: essere sulla terra come mortale; e cioè: abitare»<sup>19</sup>.

Si pensi, per comprendere quanto l'abitare incida sull'essere, alle terribili azioni compiute da minorenni di recente a Palermo o nel Parco verde di Caivano<sup>20</sup> o a come la

---

<sup>14</sup> «[...] proprio nella sua qualità artistica, cioè nella sua indipendenza e perfezione, l'opera d'arte include un passato e apre un futuro; come forma essa, conclude un processo e ne inaugura di nuovi, perché è, insieme, compimento d'una formazione e stimolo di trasformazioni». Pareyson 2012: 98.

<sup>15</sup> Capograssi 1959: 358. Citato anche in Cananzi 2015: 86, cui rimando per un'approfondita analisi della vicinanza di senso tra la interpretazione di formatività applicata all'ordinamento giuridico e la teoria dell'ordinamento di Capograssi come esperienza giuridica, rappresentata come una molteplicità di ordinamenti e insieme come un unico ordinamento, perché è nell'essere l'una e l'altra cosa che si ha nel diritto quella comunanza di "razionalità" e "vita" individuata da Capograssi.

<sup>16</sup> La Capria 2020: 78.

<sup>17</sup> Pareyson, nella sua interpretazione da una prospettiva ontologica del pensiero di Heidegger, riflette su quella che definisce la "esistenzialità del coesistere", individuando la necessaria realtà co-esistenziale dell'individuo: «il rapporto che l'uomo è, l'essere-con dell'uomo, si rivela quindi quale presupposto dell'essere e viceversa, in un'implicazione co-originaria: per l'uomo l'essere è, necessariamente ed a priori, essere sociale. [...] *La vita degli uomini, in quanto co-esistere, s'avvera principalmente nell'istituire forme di convivenza, ontologicamente necessarie, in quanto la costituzione dell'individualità è intersoggettiva*». Bartoli 2010: 79 e 80.

<sup>18</sup> Heidegger 1991: 97-98.

<sup>19</sup> *Ini*, p. 97.

<sup>20</sup> Scrive Murgia 2016: 41 e 42: «[...] se l'architettura, oltre organizzare spazi, esprime e conferma rapporti di potere, è lecito chiedersi quale fosse l'idea di bellezza che dal dopoguerra in poi, con in mano la grande opportunità della ricostruzione urbanistica, avrebbe dovuto raccontare la pari dignità che derivava dalla comune cittadinanza. [...] L'edilizia popolare italiana prodotta dopo la seconda guerra mondiale ha invece finito per essere una prova abbastanza spietata della scomparsa totale di un'aspirazione a una bellezza che potesse essere alla portata di tutti. Lo Zen di Palermo, le case popolari di Quarto Oggiaro alla periferia di

vita nel III e IV Granili a Napoli trasformasse fisicamente e psicologicamente gli uomini, le donne e i bambini che l'abitavano, come magistralmente raccontato da Anna Maria Ortese ne *La città involontaria*, uno dei racconti più strazianti de *Il mare non bagna Napoli*<sup>21</sup>. Dinanzi a questa profonda incursione dello spazio in cui si abita sull'identità e l'essere delle persone, più che millantare interventi di inasprimento delle pene per i minorenni, i politici dovrebbero mettere in pratica quello che già sanno "per istinto", per citare le parole di Michela Murgia:

«da sempre chi detiene un dominio cerca di mettere l'architettura urbana sotto il proprio controllo, affinché riproduca negli spazi le gerarchie e l'idea di cui si desidera perpetuare la rappresentazione. I politici di tutte le latitudini sembrano sapere per istinto che chi progetta spazi progetta comportamenti, e dunque che, se si desiderano dalla gente determinati comportamenti sociali, è dal potere performante degli spazi urbani che occorre partire»<sup>22</sup>.

Ma torniamo al punto nodale di questa riflessione: anche il senso della bellezza, come il diritto, è intersoggettivo, uno spazio in condivisione, nasce cioè da un incontro tra la forma creata dall'autore con il suo oggetto, ma non basta. Solo quando tale incontro, per una serie di circostanze, produce armonia e quando quell'armonia viene riconosciuta dall'interprete (o dal lettore), generando in lui una sorta di appagamento, allora si ha Bellezza. La Bellezza dunque è un crocevia. Kant definiva l'*homo aestheticus* una «soggettività comunicante, capace di realizzare da sé la società, di strapparsi al pericolo di trapassare nel nulla, come un particolare povero o privo addirittura dell'universalità, e di costruire da sé l'universale sociale»<sup>23</sup>, e non è un caso l'uso della parola costruire. Insito nell'uomo c'è dunque il sentimento della bellezza che porta con sé il *sensus communis*, il bisogno di instaurare un rapporto con l'altro che non sia conflittuale, il bisogno di comunicare. Anche Freud, nel suo celebre dialogo con Einstein, riteneva che la Bellezza potesse essere una forma di superamento dell'inimicizia, ossia del conflitto, fine che, a ben vedere, condivide senz'altro con il diritto e che può e deve essere proprio anche degli spazi urbani. Freud dà ancora una definizione: «Amico dell'umanità è chi supera le ambivalenze emotive e sceglie la via dell'universalismo: una parte che lavora per la sopravvivenza del tutto»<sup>24</sup>. Ma non è la via

---

Milano e il blocco abitativo degli anni Settanta nel quartiere di Sant'Elia a Cagliari sono solo tre delle decine di esempi possibili in cui appare evidente quanto possa essere disastrosa l'assenza di un'idea di bellezza nella progettazione di uno spazio abitativo urbano. Pensati come isole ai margini della città – palazzoni a blocco tutti identici spesso sorti prima delle infrastrutture primarie e secondarie destinate a servirli –, questi quartieri sono nati sin dall'inizio con lo statuto di ghetto, luoghi da cui la città non si vede e nei quali per la città si diventa invisibili. Nascerci dentro diventerà una colpa sociale.

<sup>21</sup> Ortese 1994: 176. Ortese così scrive, a proposito dell'infanzia vissuta in quei contesti abitativi che negano l'umanità a chi li occupa: «Questa infanzia, non aveva d'infantile che gli anni. Pel resto, erano piccoli uomini e donne, già a conoscenza di tutto, il principio come la fine delle cose, già consunti dai vizi, dall'ozio, dalla miseria più insostenibile, malati nel corpo e stravolti nell'animo, con sorrisi corrotti o ebeti, furbi e desolati nello stesso tempo. Il novanta per cento, mi disse la Lo Savio, sono già tubercolotici o disposti alla tubercolosi, rachitici o infetti da sifilide, come i padri e le madri».

<sup>22</sup> Murgia 2016: 35. Per Michela Murgia «La bellezza è una questione politica» e «C'è un legame molto stretto tra bellezza e rapporti di potere, specialmente quando la bellezza si esprime nell'organizzazione dello spazio in cui il potere si esercita in modo più evidente, cioè quello urbano, dove le persone vivono, lavorano, realizzano i loro sogni e crescono i figli», *ibidem*.

<sup>23</sup> Kant 1975: 54-55. Sull'argomento si vedano anche Kant 1997; Kant 2001; Kant 1980; Kant 2004; Marini 2007; Baumgarten, Kant 1993; Russo 1995: 105-110; Ferry 1991; Negri 1968.

<sup>24</sup> Freud, Einstein 1997.

dell'universale (attraverso il particolare) quella cui lavorano, ognuno a proprio modo, sia l'arte che il diritto?

Se la Bellezza nell'arte ha a che fare con una forma che racchiude e rivela qualcosa di ineffabile presente nel cuore della soggettività creatrice che la porta alla luce, ma allo stesso tempo, in quella di qualsiasi soggettività che viva e respiri e agisca in qualsiasi tempo, contemporaneo e posteriore, allora si può dire che la sua universalità è data da un *riconoscimento*. Un riconoscimento che non può mai operare deduttivamente, non può mai essere trasmesso in maniera astratta, ma passa sempre per il particolare concreto. Già Socrate diceva che solo ciò che il lettore già conosce può essere vivificato leggendo. A quel crocevia di piani temporali e spaziali, di soggettività, di contenuto e forma si pone quindi la Bellezza. Ma in quali modi e come questa Bellezza si traduce ed entra nel giuridico?

Martha Nussbaum, nel suo *Giustizia poetica. Immaginazione letteraria e vita civile*, definisce l'immaginazione che c'è alla fonte del romanzo come «immaginazione metaforica», ossia quella capacità che fa sì «che si possa scorgere nell'oggetto percepito qualcosa che trascende l'oggetto stesso»<sup>25</sup>. Ma Paul Ricoeur definisce la norma giuridica stessa come avente una struttura metaforica<sup>26</sup>. E a ben vedere il movimento creativo del diritto è proprio quello di trovare nel concreto l'universale. Ma questo movimento funziona solo nel rapporto descritto: quando tra creatore, forma, oggetto e interprete si compie quel misterioso perfetto riconoscimento. Questa è la Bellezza nel diritto, qui riposa l'armonia tra il suo «elemento eterno e invariabile» e quello «relativo e contestuale» o, per dirla le parole di Cananzi, l'accordo tra la «storicità immanentistica delle forme umane» e la «storicità trascendente delle medesime»<sup>27</sup>. Ma qui si ritrova anche quella che è l'inquietudine del diritto o, come è stata definita, la «paradossalità» della sua natura che tiene insieme e cerca di comporre elementi che apparentemente divergono e si contrappongono: l'ordinamento e il diritto vivente, la certezza giuridica e la giustizia, la soggettività e l'oggettività, la forma e il contenuto, l'ordine e la vita. Ed è proprio questa ambiguità o ambivalenza che lega strettamente il diritto all'arte, «il diritto è terribile come la vita», scriveva Salvatore Satta, ne *Il giorno del giudizio*<sup>28</sup>. L'apporto teorico ma anche pratico dell'Estetica nel diritto può rivelarsi allora fondamentale nel momento in cui l'uomo, anche nell'ambito giuridico, opera quella che Robilant definisce una «ricostruzione figurale della realtà»<sup>29</sup> e che Heritier collega alla necessità «antropologica» di «rapportarsi alla realtà esterna intesa come un tutto»<sup>30</sup>, ossia è fondamentale nel processo di costruzione – ineludibile anche nel giuridico – della «relazione tra uomo e realtà»<sup>31</sup>. La Bellezza giace quindi su quel campo comune tra

---

<sup>25</sup> Nussbaum 2012: 35 e ss.

<sup>26</sup> Si veda Cananzi 2016.

<sup>27</sup> *Ivi*, p. XIX.

<sup>28</sup> Satta 1979: 292.

<sup>29</sup> Robilant 1975: 535 e ss.

<sup>30</sup> Heritier 2012: 72.

<sup>31</sup> Heritier 2012: 76: «Lungi dal concepire il mondo del diritto come un sottosistema retto da regole e prospettive indipendenti e separate dal resto dell'esperienza dell'uomo [...] la nozione di figura, intesa come *rilettura estetica della nozione di teoria*, sembra indicare due elementi: il carattere antropologicamente finzionale, ancorché dogmaticamente necessario, della separazione tra diritto e altri sistemi (morale, economia, scienza, ecc.); l'utilità della prospettiva estetica come elemento comune che ne tiene presente le connessioni e i legami con riferimento alla figura unificante l'esperienza (il soggetto umano)».

diritto e arte: ossia l'esistenza umana, concreta, inafferrabile, magmatica, mutevole<sup>32</sup>. "Diritto vivente", *nomos èmpsychos*, è un'espressione creata per la prima volta da Archita, filosofo pitagorico tarantino ma anche scrittore di musica e studioso di matematica. Archita aveva scritto anche che «come la legge educa l'anima e organizza la vita in maniera unitaria, così la musica rende l'udito esperto e la voce armoniosa»<sup>33</sup>. Quando, nel 1700, Alexander Gottlieb Baumgarten fondò l'Estetica, la definì «teoria della conoscenza sensibile». L'educazione alla bellezza è stata definita nella pedagogia come lo sviluppo della capacità di saper riconoscere l'«invisibile dietro alla bellezza»<sup>34</sup>. David Hume sosteneva che per avvertire il sentimento della Bellezza bisogna essere provvisti di «quella delicatezza dell'immaginazione che è necessaria per poter essere sensibili a quelle emozioni più sottili.»<sup>35</sup> Conoscenza sensibile, invisibilità, emozioni sottili. Come può la macchina del diritto, così come la conosciamo, riconoscere e incorporare in sé questi elementi della natura umana così sfuggenti, ma che, per il rapporto che lega i due termini, devono essere parte costitutiva e ineliminabile del diritto stesso? Ascoltando la lezione dell'arte che invita a non dimenticare il secondo termine della dicotomia ordine e vita di cui è composto, sviluppando all'interno dei propri strumenti la capacità di cogliere quel «discorso invisibile», come lo definiva Ost, che ne è il sostrato. Da molti e per molto tempo si è ritenuto che questa sensibilità nel diritto, che Nussbaum chiama «immaginazione letteraria», non possa e non debba essere una qualità dei giudici nel loro giudicare, dei legislatori nel legiferare, degli interpreti giuridici, perché ritenuta ascientifica o superflua, relegabile al piano privato e personale<sup>36</sup>. Ho cercato di illustrare, invece, quanto il diritto non dovrebbe mai dimenticare di avere fondamenti più complessi e multiformi di quelli che fa rientrare nel suo campo d'azione e che spesso omette a vantaggio di una maggiore efficacia o di un'adesione a un concetto di scienza che non tiene presente il suo essere scienza umanistica. Già Carnelutti scriveva, nell'*Arte del diritto*, riguardo al giurista, che «tutti i rapporti morali, religiosi, politici, economici della vita reale dovrebbero essere presenti al suo sguardo»<sup>37</sup>. La definizione di Robilant dell'applicazione dell'estetica ad altri ambiti teorici diventa in questo senso significativa: può definirsi estetica una teoria che «in quanto costruzione auto-espressiva, cioè ostensiva della propria struttura e del proprio processo, e quindi della propria normatività interna, allude a qualche cosa che va oltre il suo contenuto informativo»<sup>38</sup>. Dunque il diritto non può fare a meno di prendere in considerazione questo aspetto brulicante e vitale della realtà umana, racchiusa nella sua propria definizione di Bellezza, «Differentemente si disperderebbe il nesso umano-giuridico, con conseguenze mortifere

---

<sup>32</sup> Scrive Bartoli 2010: p. 76: «Ancora con riferimento specifico al fenomeno della giuridicità, è possibile nominare un momento della formatività, nel medio della dimensione estetica del diritto, l'unica che esige il radicamento dell'operare giuridico nella soggettività creativa dell'uomo».

<sup>33</sup> Resta 2014: 21.

<sup>34</sup> Il mio richiamo è in questo caso a una riflessione sulla necessità della educazione alla bellezza in ambito sociopedagogico svolta da Dallari 2017: 2 e 3.

<sup>35</sup> Hume 1739-1740, in Lecaldano 2004: 124.

<sup>36</sup> Nussbaum 2012.

<sup>37</sup> Carnelutti 2017: 112.

<sup>38</sup> Robilant 1975: 535. Commenta Heritier 2012: 71: «Generando così, nel proprio procedere conoscitivo, un significato allusive in primo luogo *estetico*, vale a dire alludente a forme generate dai rapporti configurabili tra gli elementi costitutivi delle figure stesse, in secondo luogo *significante*, vale a dire rivolto all'uomo come soggetto cognoscente e richiedente per sé senso, infine *teoretico*, vale a dire rinviante a un modo di fare teoria e risolvere problemi».

per entrambi.”<sup>39</sup> Vorrei terminare con le parole di Raffaele La Capria a proposito della bellezza nell’arte che ben si attagliano anche alla riflessione sul diritto:

«[...] se svicoliamo l’Arte dalla categoria del Bello, l’abbandoniamo alla rischiosa avventura della forma che si avvita su se stessa, che gira a vuoto, e alla fine può distruggerla. Quando l’Arte diventa soltanto un discorso sull’Arte, e fa a meno del pubblico, l’Arte si formalizza sempre di più, tende alla sperimentazione, si contenta di questo, e muore di autoreferenzialità»<sup>40</sup>.

Per concludere il discorso anche sul piano dell’architettura urbana: la bellezza è e deve essere un elemento ineliminabile nella progettazione degli spazi di vita in comune, dove avvengono le relazioni tra “altri”, anche e soprattutto in quei quartieri e quelle periferie dimenticate in cui, colpevolmente, se ne fa a meno, come fosse qualcosa di superfluo e non l’essenza stessa dell’abitare che, sempre secondo Heidegger, partecipa di due antiche radici verbali tedesche: il gotico *wunian*, che significa «essere contento, avere la pace, rimanere in essa» e *freie* o *frye*, che significa «ciò che è libero», mentre nella accezione di *fry*, significa “preservato da mali e da minacce e perciò curato, riguardato”<sup>41</sup>. Termino con le parole ancora una volta di Michela Murgia: «Chi nasce nella bellezza crescerà convinto di meritarsi un mondo bello e sarà difficile persuaderlo ad accontentarsi di qualcosa di meno»<sup>42</sup>.

## Riferimenti bibliografici

- Bartoli G., 2010. *L'interpretazione del diritto nella prospettiva estetica di Luigi Pareyson*, Torino: Giappichelli.
- Baumgarten A. G. – Kant I., 1993. *Il battesimo dell'estetica*, Pisa: Edizioni ETS.
- Cananzi D., 2008. *Prolegomeni di una estetica del diritto*, Roma: Edizioni nuova cultura.
- Cananzi D., 2013. *Formatività e norma. Elementi per una teoria estetica dell'interpretazione giuridica*, Torino: Giappichelli.
- Cananzi D., 2015. «Estetica del diritto. Formatività, morfologia ed ermeneutica della giuridicità», *ISLL Papers. The online collection*, Vol. 8.
- Cananzi D., 2016. *L'estetica del diritto. Geologia e genealogia del giuridico*, Torino: Giappichelli.
- Capograssi G., 1959. *Riflessioni sull'autorità e la sua crisi*. In *Opere*, Vol. I, Milano: Giuffrè.

---

<sup>39</sup> Cananzi 2016: 90.

<sup>40</sup> La Capria 2003: 1548. Anche Pareyson esprime la medesima preoccupazione, o il medesimo monito, a non considerare la forma artistica senza il profilo dinamico della formatività, altrimenti «la perfezione dell’opera si irrigidisce in una fredda immobilità: l’armonia si congela in un mero decoro di corrispondenze, la totalità tradisce il carattere arbitrario o predisposto della costruzione, la forma si svuota in un’estrinseca formalità». Pareyson 2012: 98

<sup>41</sup> Heidegger 1991: 98 e 99.

<sup>42</sup> Murgia 2016: 36. «[...] controllare i canoni di espressione della bellezza significa controllare il seme di insubordinazione, di invincibile sovversione, che la bellezza sempre nasconde in sé», *ibidem*.

- Carnelutti F., 2017. *Arte del diritto*, Torino: Giappichelli.
- Ciaramelli F., 2013. *Consenso sociale e legittimazione giuridica*, Torino: Giappichelli.
- Dallari M., 2017. «La bellezza può essere un obiettivo educativo?», *ENCYCLOPAIDELA*, XXI (48), 1-4.
- Ferry L., 1991. *Homo aestheticus. L'invenzione del gusto nell'età della democrazia*, Genova: Costa & Nolan.
- Freud S. –Einstein A., 1997. *Perché la guerra?*, Torino: Bollati Boringhieri.
- Heidegger M., 1991. *Costruire abitare pensare*, in *Saggi e discorsi*, Milano: Mursia.
- Heritier P., 2012. *Estetica giuridica. Primi elementi: dalla globalizzazione alla secolarizzazione*, Volume I, Giappichelli: Torino.
- Hume D., 1739 – 1740. *A treatise of human nature*, Trad. it. A. Carlini, *Trattato sulla natura umana*, in E. Lecaldano, *Opere filosofiche* (vol. 1), Roma-Bari: Laterza, 2004.
- Kant I., 1975. *La concezione del bello e dell'arte*, Torino: Paravia.
- Kant I., 1980. *La religione entro i limiti della sola ragione*, Roma-Bari: Laterza.
- Kant I., 1997. *Critica del giudizio*, Roma-Bari: Laterza.
- Kant I., 2001. *Antropologia pragmatica*, Roma-Bari: Laterza.
- Kant I., 2004. *Lezioni di etica*, Roma-Bari: Laterza.
- La Capria R., 2020. *La vita salvata. Conversazioni con Giovanna Stanzone*, Milano: Mondadori.
- La Capria R., 2003. *La nostalgia della bellezza*, in *Opere*, Milano: Mondadori.
- Magris C., 2006. «Letteratura e diritto. Davanti alla legge», in *Cuadernos de Filología Italiana*, Vol. 13.
- Marini G., 2007. *La filosofia politica di Kant*, Roma-Bari: Laterza.
- Murgia M., 2016, *Futuro interiore*, Torino: Einaudi.
- Negri A., 1968. *La comunità estetica in Kant*, Bari: Adriatica editrice.
- Nussbaum M., 2012. *Giustizia poetica. Immaginazione letteraria e vita civile*, Milano: Mimesis.
- Ortese A., 1994. *Il mare non bagna Napoli*, Milano: Adelphi.
- Ost F., 2007. *Mosè, Eschilo, Sofocle. All'origine dell'immaginario giuridico*, Bologna: Il Mulino.
- Pareyson L., 2012. *Estetica. Teoria della formatività*, Milano: Bompiani.
- Pound, E., 2003. *The Pisan cantos*, LXXIV, New York: New Directions.
- Resta E., 2014. *La vita nelle forme tra diritto ed estetica*, in *La vita nelle forme. Il diritto e le altre arti*, Atti del IV convegno nazionale ISLL, Urbino 3-4 luglio 2014, in <http://www.lawandliterature.org/index.php?channel=PAPERS>
- Ricoeur P., 1994. *Filosofia e linguaggio*, Milano: Guerini e Associati.
- Robilant E., 1975. «La configurazione delle teorie nella scienza giuridica», *Rivista Internazionale di filosofia del diritto*.

Giovanna Stanzone, *L'importanza pratica del punto di vista estetico. La bellezza salverà il diritto (e le città)?*

Russo F., 1995. «Contemplazione e interpretazione. L'estetica kantiana nell'analisi di Luigi Pareyson», *Acta philosophica*, Vol. 4, fasc. I.

Sant'Agostino, 2016. *Confessioni*, XI, 14, Milano: Mondadori.

Satta S., 1979. *Il giorno del giudizio*, Milano: Biblioteca Adelphi.

Steiner G., 1998. *Vere presenze*, Milano: Garzanti.